

## Edizione di mercoledì 10 maggio 2017

### DICHIARAZIONI

**Modello Redditi PF 2017: il bonus mobili giovani copie**  
di Federica Furlani

### PENALE TRIBUTARIO

**Nella frode fiscale rilevano anche le dichiarazioni infrannuali**  
di Marco Bargagli

### AGEVOLAZIONI

**Detrazione Irpef da Iva e bonus edilizi compatibili**  
di Leonardo Pietrobon

### CONTENZIOSO

**La Cassazione si esprime sull'imposta di registro complementare**  
di Luigi Ferrajoli

### DIRITTO SOCIETARIO

**La delibera di emissione dei titoli di debito nella Srl**  
di Dottryna

## DICHIARAZIONI

### **Modello Redditi PF 2017: il bonus mobili giovani coppie**

di Federica Furlani

Nella sezione **sezione III-C** del modello Redditi PF 2017 è stato inserito il nuovo rigo **RP58** per l'indicazione delle spese sostenute nell'anno **2016** per **l'arredo di immobili da parte di giovani coppie**, a seguito dell'introduzione di questa nuova detrazione ad opera dell'[articolo 1, comma 75, della L. 208/2015](#) (Finanziaria 2016), chiarita con la [circolare AdE 7/E/2016](#).

La detrazione, da ripartire in dieci anni, spetta nella misura del **50% delle spese sostenute nel corso dell'anno 2016** (N.B.: **non è stata prorogata per il 2017**) ed è calcolata su un ammontare complessivo di spesa **non superiore a euro 16.000**.



La detrazione è riservata ai **soggetti "giovani coppie"** che possiedono determinati requisiti, ovvero:

- essere nel 2016 una **coppia coniugata** (indipendentemente dalla durata del matrimonio) o una coppia **convivente more uxorio** nel 2016 da almeno **tre anni** (da dimostrare con stato di famiglia o autocertificazione);
- **non aver superato**, almeno da parte di uno dei componenti la giovane coppia, i **35 anni di età**: il requisito anagrafico deve intendersi rispettato dai soggetti che compiono il 35° anno d'età nell'anno 2016, a prescindere dal giorno e dal mese in cui ciò accade;
- **essere acquirenti**, a titolo oneroso o gratuito, di un'unità immobiliare da **adibire ad abitazione principale** della giovane coppia. L'acquisto può essere effettuato da entrambi i coniugi o conviventi o da uno solo di essi; in quest'ultima circostanza viene richiesto che l'acquisto sia effettuato dal componente che non ha superato il 35° anno d'età nel 2016.

Per fruire dell'agevolazione viene poi richiesto che **l'immobile sia stato acquistato nell'anno 2016 o nell'anno 2015**, mentre per quanto concerne i termini entro i quali l'immobile deve essere destinato ad abitazione principale di entrambi i componenti la giovane coppia l'Agenzia chiarisce che *"in linea di principio"* tale destinazione debba sussistere nell'anno 2016.

Tuttavia, tenuto conto che può intercorrere un arco di tempo fra l'acquisto dell'immobile e la sua destinazione ad abitazione principale della giovane coppia, gli immobili acquistati nel 2016 possono, ai fini dell'agevolazione in esame, essere **destinati ad abitazione principale entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi per tale periodo d'imposta**.

In merito alla sussistenza dei tre requisiti che devono sussistere in capo ai soggetti beneficiari, l'Agenzia chiarisce che tali requisiti **"si considerano soddisfatti se sono presenti nell'anno di vigenza dell'agevolazione, indipendentemente dal giorno o dal mese di realizzazione"**: la sussistenza può essere quindi anteriore o successiva alla data di acquisto dei mobili.

Per quanto riguarda i **beni agevolabili**, la detrazione spetta per l'acquisto di **mobili nuovi** quali, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassetriere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell'arredo dell'immobile.

**Non sono agevolabili**, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni, di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo e, a differenza del "**bonus arredo**" di cui all'[articolo 16, comma 2, D.L. 63/2013](#), con il quale la detrazione in commento **non è cumulabile, non sono agevolabili le spese per l'acquisto di grandi elettrodomestici**.

Tra le spese da portare in detrazione possono essere incluse anche quelle di trasporto e di montaggio dei bene acquistati.

L'acquisto può essere effettuato anche prima che si verifichino i **requisiti soggettivi** richiesti dalla norma: se una coppia coniugata acquista i mobili a marzo 2016 e stipula il rogito di acquisto dell'unità immobiliare a ottobre 2016, nel rispetto del requisito anagrafico, avrà diritto alla detrazione sempreché l'unità immobiliare sia **destinata ad abitazione principale di entrambi**, entro il termine per la presentazione dei redditi relativa all'anno 2016.

La detrazione in esame deve poi essere **ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali** di pari importo e spetta nella misura del **50% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016** ed è calcolata su un ammontare complessivo **non superiore a 16.000 euro**.

Per fruire della detrazione non rileva quale dei componenti del nucleo familiare abbia acquistato i mobili: le relative spese possono, pertanto, essere sostenute indifferentemente:

- da **parte di entrambi** i componenti la giovane coppia;
- da **uno solo dei componenti** della giovane coppia, anche se diverso dal proprietario dell'immobile e anche se ha superato i 35 anni d'età.

L'ammontare massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione deve essere comunque riferito alla coppia; pertanto, se le spese sostenute **superano l'importo di euro 16.000** la detrazione deve essere calcolata su tale ammontare massimo e ripartita fra i componenti della coppia, in base all'effettivo sostenimento della spesa da parte di ciascuno.

Per la fruizione della detrazione è necessario che il pagamento sia effettuato esclusivamente mediante **bonifico o carta di debito o credito**.

Per quanto riguarda la modalità di compilazione del **rgo RP58**:

- la casella di **colonna 1** deve essere barrata se il requisito anagrafico è posseduto dal **coniuge o dal convivente *more uxorio***;
- a **colonna 2** va indicato il numero della rata che per l'anno 2016 sarà “1”;
- a **colonna 3** va indicata la spesa sostenuta entro il limite di **000 euro**;
- a **colonna 4** va indicato l'importo di **ciascuna rata, dividendo per 10** l'ammontare complessivo della spesa sostenuta indicata nella colonna 3.

Convegno di aggiornamento

## UNICO 2017: UNICO PERSONE FISICHE E SOCIETÀ DI CAPITALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## PENALE TRIBUTARIO

### **Nella frode fiscale rilevano anche le dichiarazioni infrannuali**

di Marco Bargagli

Con il D.Lgs. 158/2015, le autorità di Governo hanno apportato **radicali modifiche** alla disciplina dei **reati tributari**. A **seguito della riforma**, infatti, l'[articolo 1 del D.Lgs. 74/2000](#) rubricato “*Definizioni*” ha recepito **importanti novità** con riferimento alle **singole fattispecie di reato**.

Nel testo attualmente in vigore:

- per “**elementi attivi o passivi**” si intendono le **componenti**, espresse in cifra, che concorrono – in **senso positivo o negativo** – alla **determinazione del reddito** o delle **basi imponibili** rilevanti ai fini dell’applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le componenti che incidono sulla determinazione dell’imposta dovuta;
- per “**dichiarazioni**” si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche o di sostituto d’imposta, nei casi previsti dalla Legge;
- per “**imposta evasa**” si intende la **differenza** tra **l’imposta effettivamente dovuta** e quella **indicata nella dichiarazione**, ovvero l’intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta, prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine; inoltre, **non si considera imposta evasa quella teorica e non effettivamente dovuta** collegata ad una rettifica in diminuzione di perdite dell’esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili;
- per “**operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente**” si intendono le **operazioni apparenti**, diverse da quelle disciplinate dall’[articolo 10-bis della L. 212/2000](#), poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti;
- per “**mezzi fraudolenti**” si intendono le **condotte artificiose attive**, nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà.

Ciò posto, con specifico riferimento al **reato** relativo alla **presentazione della dichiarazione fraudolenta** mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, il legislatore, con la nuova formulazione dell’[articolo 2 del D.Lgs. 74/2000](#), ha **ampliato il novero delle dichiarazioni** rilevanti ai fini della configurabilità del reato in rassegna.

Infatti, in precedenza **veniva sanzionato** il comportamento del soggetto che, al **fine di**

**evadere** le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indicava in una delle **dichiarazioni annuali** relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

In buona sostanza, le **fatture per operazioni inesistenti** dovevano prima **essere annotate nella contabilità dell'impresa** (es. nel libro giornale e nel registro Iva degli acquisti) e, successivamente, confluire nella **dichiarazione annuale** redatta ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva.

Tuttavia, la recente riforma ha **eliminato la locuzione "annuali"** e, conseguentemente, il reato di cui trattasi si realizza anche quanto gli **elementi passivi fittizi** risultano da ogni dichiarazione reddituale presentata dal soggetto passivo, anche di tipo **infrannuale**.

Di conseguenza, la **fattispecie penalmente** rilevante viene estesa, ad esempio, alle seguenti dichiarazioni:

- **liquidazione** di società o enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, di società o associazioni e di imprese individuali;
- **inizio e chiusura** della procedura concorsuale, nei casi di **fallimento** o di **liquidazione coatta amministrativa**;
- **trasformazione, fusione e scissione**;
- quelle presentate dai **curatori di eredità giacenti** e degli **amministratori di eredità devolute** sotto condizione sospensiva in favore di nascituri non ancora concepiti.

Convegno di aggiornamento

## UNICO 2017: UNICO PERSONE FISICHE E SOCIETÀ DI CAPITALI

Scopri le sedi in programmazione >

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Detrazione Irpef da Iva e bonus edilizi compatibili***

di Leonardo Pietrobon

Il [comma 56 dell'articolo 1 della L. 208/2015](#) ha introdotto, a partire dall'1.1.2016, una **nuova detrazione Irpef** collegata agli **immobili abitativi**. In particolare, la citata disposizione normativa stabilisce che *"ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta londa, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione di cui al precedente periodo è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi"*.

Con l'[articolo 9 comma 9-octies D.L. 244/2016](#) (cd. decreto Milleproroghe) è stato **prorogato di un anno** la detrazione in commento, originariamente prevista per gli acquisti effettuati entro il 31.12.2016.

Di fatto, quindi, la detrazione termina, salvo ulteriori proroghe la sua validità per gli **acquisti** effettuati **entro il 31.12.2017**.

La citata disposizione normativa indica in modo preciso i requisiti necessari al fine di poter accedere alla detrazione in commento. **Nulla viene stabilito**, invece, in ordine alla **possibilità di cumulare tale detrazione** con altre norme di carattere agevolativo contenute nel medesimo D.P.R. 917/1986.

Tale "lacuna" normativa è stata prontamente colmata dall'Agenzia delle Entrate con la [circolare 20/E/2016](#), con la quale ha stabilito la **non cumulabilità di più detrazioni Irpef sul medesimo importo**, ma la possibilità di accedere ad un **"cumulo" di detrazioni sul medesimo immobile**.

Il caso a cui fa riferimento il Fisco è l'acquisto di **immobili completamente ristrutturati** da imprese di ristrutturazione, per il quale si intende accedere alla detrazione per il recupero del patrimonio edilizio di cui al [comma 3 dell'articolo 16-bis D.P.R. 917/1986](#).

A tal proposito, si ricorda che il citato [comma 3 dell'articolo 16-bis](#) prevede il riconoscimento della **detrazione Irpef del 36%/50%** calcolata assumendo a riferimento il **25% del corrispettivo concordato per l'acquisto** dell'immobile (acquisto di un immobile a un corrispettivo pari a € 100.000 assunzione di una base di calcolo per il calcolo della detrazione

Irpef € 25.000, pari al 25% del corrispettivo).

Al pari degli **interventi di recupero “classici”**, quali ad esempio le ristrutturazioni o le manutenzioni straordinarie, anche nel caso di acquisto di immobili completamente ristrutturati il soggetto (Irpef) acquirente può assumere a riferimento il corrispettivo Iva compresa.

Assumendo a riferimento i concetti sopra espressi emerge chiaramente che nel caso di acquisto di **immobile completamente ristrutturato** il contribuente ha la possibilità di scegliere:

- di **applicare la sola detrazione Irpef** di cui al [comma 3 dell'articolo 16-bis D.P.R. 917/1986](#), sull'intero corrispettivo di acquisto dell'immobile, comprensivo anche dell'Iva (con il rispetto dei limiti di cui alla medesima disposizione normativa);
- di **applicare la sola detrazione Irpef del 50% dell'Iva assolta**;
- di **applicare entrambe le detrazioni Irpef**, scomponendo le medesime sui due importi quali imponibile e Iva assolta.

A titolo esemplificativo si pensi a un soggetto che acquista un immobile completamente ristrutturato **classe energetica A** a un corrispettivo pari a € 100.000 + € 10.000 a titolo di Iva. In tal caso, lo stesso soggetto, seguendo il ragionamento di cui sopra può decidere di:

- **beneficiare della detrazione pari al 50% calcolata sul 25%** di € 110.000, pari ad € 13.750 da ripartire in 10 quote annuali;
- **beneficiare della detrazione pari al 50% dell'Iva assolta**, pari ad € 5.000 a ripartire in 10 quote annuali;
- **cumulare il beneficio** relativo alle due detrazioni di cui ai punti precedenti.

Con riferimento all'ultima ipotesi la **base di calcolo** è così composta:

- con riferimento alla detrazione **Irpef da Iva**, il contribuente ha la possibilità di accedere alla detrazione del 50% calcolata sull'intero importo del tributo assolto, quindi pari a € 5.000 da ripartire in **10 quote annuali di € 500 ciascuna**;
- per quanto riguarda la **detrazione di cui al comma 3 dell'articolo 16-bis D.P.R. 917/1986**, invece, il contribuente può beneficiare della detrazione del 50% calcolata sul 25% del costo dell'immobile rimasto a suo carico, quindi pari a € 13.125 ( $105.000 \times 25\% \times 50\%$ ) da ripartire in **10 quote annuali di € 1.312 ciascuna**.

Convegno di aggiornamento

**UNICO 2017: UNICO PERSONE FISICHE E SOCIETÀ DI CAPITALI**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## CONTENZIOSO

---

### ***La Cassazione si esprime sull'imposta di registro complementare***

di Luigi Ferrajoli

La Corte di Cassazione con la [sentenza n. 2400 del 31 gennaio 2017](#), intervenendo in tema di accertamento dell'imposta di registro, ha statuito che l'imposta di registro liquidata dall'Ufficio a seguito dell'accertata insussistenza dei presupposti del **trattamento agevolato previsto per i piani particolareggiati** va qualificata come imposta complementare, **non rientrando** nelle altre fattispecie, positivamente definite, dell'**imposta principale** (in quanto applicata in un momento successivo alla registrazione) e dell'**imposta suppletiva** (in quanto, rivedendo a posteriori il criterio di liquidazione in precedenza seguito, non è rivolta a emendare errori od omissioni commessi dall'Ufficio in sede di registrazione). Ne consegue che la pretesa deve essere fatta valere con **apposito atto di imposizione tributaria entro il termine di decadenza di 3 anni**, da ritenere decorrente dalla data della registrazione, a partire dalla quale l'Ufficio ha la facoltà di contestare al contribuente la perdita del trattamento agevolato.

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte l'Agenzia delle Entrate notificava personalmente al notaio rogante un **avviso di liquidazione dell'imposta di registro**, accertando la maggiore imposta ritenuta dovuta a seguito dell'esclusione dell'applicabilità delle agevolazioni previste dall'[articolo 5 della L. 168/1982](#) in materia di trattamento fiscale dei piani particolareggiati di recupero.

L'Ufficio qualificava l'imposta liquidata con l'atto impositivo quale **imposta principale** ai sensi dell'[articolo 42 del D.P.R. 131/1986](#), in quanto imposta diretta a correggere **errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione**. L'imposta veniva, pertanto, richiesta anche al notaio rogante, ai sensi dell'[articolo 57 del D.P.R. 131/1986](#), in quanto pubblico ufficiale che ha redatto ed autenticato l'atto e, quindi, solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta con le parti contraenti. Ai sensi del citato [articolo 57](#), peraltro, la **responsabilità solidale del pubblico ufficiale per il pagamento dell'imposta riguarda solo l'imposta principale**, non estendendosi al pagamento dell'imposta complementare e suppletiva.

L'avviso di liquidazione veniva impugnato dal notaio rogante eccependo l'insussistenza di una sua personale responsabilità solidale per il pagamento dell'imposta, **non trattandosi di imposta principale ma di imposta complementare**, per la quale l'[articolo 57, comma 2 del D.P.R. 131/1986](#) esclude la responsabilità dei pubblici ufficiali che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto.

I giudici di merito hanno annullato l'avviso di liquidazione e la decisione è stata confermata dalla Corte di Cassazione, la quale **ha escluso** che la richiesta della maggiore imposta a seguito dell'esclusione dell'agevolazione **possa essere qualificata come richiesta di pagamento**

**dell'imposta principale**, trattandosi di un giudizio inerente l'insussistenza dei presupposti per l'applicabilità delle agevolazioni non risultante puramente e semplicemente dall'esame dell'atto, ma conseguito all'esito di una **valutazione di natura squisitamente giuridica**, la quale, comportando una sorta di mediazione culturale, costituisce un filtro rispetto alla **mera rilevabilità**, sulla base degli elementi desumibili dall'atto, da intendersi come errori o omissioni di immediata percettibilità, ovvero elementi di natura oggettiva di indiscutibile portata delle debenza di una maggiore imposta.

La natura della maggiore imposta di registro liquidata a seguito della contestata insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'agevolazione è quindi quella **d'imposta complementare**.

A conferma di ciò, la Corte di Cassazione nella sentenza in commento ha richiamato il principio affermato dalla stessa giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'imposta di registro liquidata dall'Ufficio a seguito dell'accertata **insussistenza dei presupposti del trattamento agevolato previsto** dal D.L. 12/1985 **in relazione all'acquisto della "prima casa"**, applicato al momento della registrazione dell'atto di trasferimento della proprietà di un bene immobile, va qualificata come imposta complementare, non rientrando anch'essa nelle altre specie dell'imposta principale (in quanto applicata in un momento successivo alla registrazione) e dell'imposta suppletiva (in quanto, rivedendo a posteriori il criterio di liquidazione in precedenza seguito, non è rivolta ad emendare errori od omissioni commessi dall'Ufficio in sede di registrazione).

Convegno di aggiornamento

**UNICO 2017: UNICO PERSONE FISICHE E SOCIETÀ DI CAPITALI**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## DIRITTO SOCIETARIO

### ***La delibera di emissione dei titoli di debito nella Srl***

di Dottryna



**La riforma del diritto societario ha esteso anche alle Srl la possibilità di finanziarsi attraverso l'emissione di obbligazioni, a condizione che tale eventualità sia espressamente prevista dall'atto costitutivo.**

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia in esame, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione “*Societario*”, la relativa *Scheda di studio*.

Il presente contributo si sofferma sul contenuto e le modalità di adozione della delibera di emissione dei titoli di debito.

Una Srl può emettere **titoli di debito** soltanto se lo prevede **l'atto costitutivo**, a seguito di **specifica delibera** degli amministratori o dei soci, indicante le condizioni del prestito e le modalità di rimborso, e solo se è prevista la **sottoscrizione da parte di investitori professionali** soggetti a vigilanza prudenziale.

Più nel dettaglio, l'atto costitutivo deve **attribuire ai soci o agli amministratori la competenza** a deliberare l'emissione dei titoli di debito e indicare inoltre:

- i **limiti**,
- le **modalità**,
- e le **maggioranze necessarie**,

per la decisione.

Se l'atto costitutivo nulla prevede in merito all'**organo competente** a deliberare l'emissione dei titoli di debito, deve ritenersi che la decisione sia di **competenza degli amministratori**. Infatti, ai sensi dell'[articolo 2479 cod. civ.](#) “i soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo”. Di conseguenza, **se manca un'espressa previsione dell'atto costitutivo** pare evidente che la delibera debba essere considerata di competenza degli amministratori.

A tal riguardo, invece, il Comitato Triveneto dei Notai ([Massima IJ.1 del 09/2004](#)) ha ritenuto essenziale **la previsione dell'atto costitutivo** che attribuisce la competenza agli amministratori

o ai soci: la clausola che consente l'emissione dei titoli di debito senza indicare l'organo competente a deliberare **dovrebbe essere quindi ritenuta inefficace**.

I soci o gli amministratori, nel rispetto delle previsioni dell'atto costitutivo deliberano quindi **l'emissione dei titoli di debito**, prevedendo espressamente:

- le **condizioni del prestito**;
- le **modalità del rimborso**.

Si ricorda che **se viene deliberata l'emissione di titoli di debito ma l'atto costitutivo non lo prevede, la delibera è nulla** e le somme corrisposte dal sottoscrittore sono state indebitamente versate. Il sottoscrittore può chiedere esclusivamente la restituzione di quanto corrisposto, in quanto le condizioni di emissione non vincolano la società.

Nel diverso caso in cui **la delibera non rispetta le previsioni dell'atto costitutivo** trova applicazione, invece, l'[articolo 2475-bis cod. civ.](#), in forza del quale “*le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società*”.

Infine, è il caso di sottolineare che la delibera **deve essere iscritta a cura degli amministratori** presso il Registro delle imprese. A riguardo la **norma non stabilisce alcun termine**, tuttavia, la dottrina prevalente ritiene che l'iscrizione della delibera debba comunque **precedere l'emissione dei titoli di debito**.



*La soluzione ai tuoi casi,  
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >